

I.E. of

18 LUG. 2008

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 336 del 16 LUG 2008

Oggetto: Atto di Precetto - Provincia di Benevento c/ Oleificio Nave srl - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno sedici del mese di luglio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) Prof. Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) Ing. Pompilio FORGIONE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Aceto Gianluca | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | ASSENTE |
| 5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Cirocco Maria | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Falato Carlo | - Assessore | _____ |
| 8) dr. Augusto Nicola Simeone | - Assessore | _____ |
| 8) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

PAULVCCI

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. ~~Gianclaudio IANNELLA~~
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con sentenze Tribunale Bn n. 920/03 e Corte di Appello di Napoli n. 22/07 la Oleificio Nave srl veniva condannata al pagamento, in favore di questa Amministrazione di somme per indennità di occupazione e risarcimento danni, oltre interessi e spese ;

Con determina n. 352/08 si procedeva alla proposizione di atto di precetto a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nella procedura esecutiva di cui in premessa promosso dalla Provincia di Benevento in danno dell'Oleificio Nave srl con atto di precetto e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 352/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Lanzalone Andrea)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 352/08 ed autorizzare la proposizione di procedura esecutiva nel giudizio promosso con atto di precetto dalla Provincia di Benevento in danno dell'Oleificio Nave srl;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Touschulues
Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. ~~Claudio TANNELLA~~)
(Dott. Tommaso PAOLUCCI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimile)

N. 464 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

18 LUG. 2008

BENEVENTO _____

IL MESSO _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Tommaso PAOLUCCI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 LUG. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 07 AGO. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio TANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 29 LUG. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

07 AGO. 2008
BENEVENTO, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per			
SETTORE <u>AMMINISTRATIVO</u>	il	_____	prot. n. _____
SETTORE _____	il	_____	prot. n. _____
SETTORE _____	il	_____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il	_____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il	_____	prot. n. _____

4226
23-7-08
Conf. Capigruppo

- - - 22/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE

Mod. V/5
n°
R.G. n°5687/03
Cron.n° 10
Rep.n° 23

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Gaetano Annunziata -Presidente-

Dott. Sergio Marotti -Consigliere relatore-

Dott. Giuseppe De Luca -Consigliere-

Estensore

Dr.Marotti

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n°5687 del R.G.A.C.C. dell'anno 2005, avente ad oggetto "indennità d'occupazione e risarcimento del danno", posta in deliberazione all'udienza collegiale del 4-10-2005 e promossa

Oggetto:

indennità d'occup/ne e risarc/to del danno

D A

la OLEIFICIO NAVE s.r.l., con sede in Benevento, in persona dell'amministratore unico, Antonio Giambattista, rapp/ta e difesa dall'Avv. Michele Pelosi in virtù di mandato a margine dell'atto d'appello, con il medesimo elett. dom/ta in Napoli, alla Via Monte di Dio n°25, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nappi,

P. I.
00040690520

-A P P E L L A N T E-,

C O N T R O

l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, in persona del Presidente p.t., rapp/ta e difesa dall'Avv. Mario Verrusio in

S. Marotti



Man

virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione, con il medesimo elett. dom/ta in Napoli, al Centro Direzionale -Is.G/1 -sc.B, presso lo studio dell'Avv. Luigi Scalfaro,

- A P P E L L A T A -


ALL'UDIENZA del 4-10-2005 l'Avv. Michele Pelosi per l'appellante e l'Avv. Mario Verrusio per l'appellata, riportandosi rispettivamente all'atto di impugnazione e alla comparsa di costituzione, hanno precisato le seguenti conclusioni:

- per l'appellante: "Piacchia alla Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza: in via istruttoria: ammettere la prova testimoniale così come articolata al punto 1 che precede e con i testi pure ivi indicati; disporre, se del caso, la rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado; nel merito: a) dichiarare che il terreno per cui è causa è nella disponibilità dell'Ann/ve Prov/le di Benevento dall'anno 1992; b) rideterminare l'indennità da occupazione legittima con riferimento al reddito annuo di £.400.000 o al valore agricolo del suolo, o ancora ove venga commisurato al saggio degli interessi senza tener conto della fluttuazione degli stessi, o infine in Euro 3.558,23 sulla base dell'effettivo valore venale del bene quale scaturente dalla relazione di consulenza tecnica stragiudiziale Molinaro; c) dichiarare che nulla deve l'occupante a titolo di risarcimento per occupazione illegittima; in subordine rideterminare lo stesso sulla base dei danni effettivamente pa-



SI RICHIEDONO
 N° 1 COPIE
 CONFORMI
 ESECUTIVE
 CONF. ESECUT.
 USO STUDIO
 AVV. PELOSI
 Napoli 5 GEN. 2007

titi dall'Amm/ne Prov/le ed in ogni caso dell'effettivo valore venale del bene; d) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare l'A.P. di Benevento al risarcimento dei danni in favore dell'appellante nella misura di Euro 105.346,88 alla stregua della c.t.u. o in quella misura maggiore o minore che riterrà equa, oltre svalutazione ed interessi e, operata la compensazione con la somma dovuta per l'indennità di occupazione legittima ed eventualmente con quella ulteriore per occupazione illegittima, condannare essa A.P. al pagamento della differenza; e) condannare l'Amm/ne Prov/le di Benevento al paga-




mento delle spese, diritti ed onorari e al rimborso forfettario del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge"; - per l'appellata: "Voglia l'adita Corte di Appello di Napoli rigettare l'appello, con vittoria di spese e competenze del giudizio. -In via del tutto subordinata, nel caso di ammissione, salvo impugnativa, dell'avversa prova testimoniale sui capi a, b e c, si chiede di essere ammessi alla prova del contrario con il medesimo teste indicato da controparte".



SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con citazione notificata il 30-5-1996 l'Amministrazione Provinciale di Benevento esponeva che: mediante decreto emesso il 12-10-1987 il Prefetto di Benevento, riconosciuta pubblica utilità all'ampliamento dell'opificio appartenente alla soc. Oleificio Nave, aveva autorizzato l'esecuzione dell'opera e, a tal fine, l'occupazione in via d'urgenza dell'area necessaria,



S. Maratti *Am*

ubicata in Benevento, alla c/da Pontecorvo, estesa mq.14.850 ed appartenente ad essa Amministrazione; in data 19-10-1989, redattosi lo stato di consistenza, la predetta società si era immessa nel possesso del suolo; successivamente la stessa, con nota del 12-12-1989, aveva comunicato che le indennità da corrispondere per l'espropriazione erano state determinate in £.41.580.000, in ragione di £.2.800 a mq.; con missiva del 10-3-1992 essa Amministrazione aveva comunicato alla società che le indennità, come da parere espresso dall'Ufficio Tecnico Erariale, andavano commisurate ad un valore di £.35.000 a mq., sicché ammontavano al complessivo importo di £.519.750.000; di fatto la soc. Oleificio Nave non aveva completato il procedimento di espropriazione, né corrisposto alcuna indennità, per cui l'occupazione era divenuta illegittima, e non aveva neppure restituito il bene.

Pertanto conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento la Oleificio Nave S.p.A., chiedendone la condanna alla restituzione del suolo, nonché al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'illegittima occupazione, alla corresponsione dell'indennità per occupazione legittima e, infine al pagamento di un'indennità per la privazione del godimento avutasi durante l'occupazione illegittima.

Si costituiva la Oleificio Nave s.r.l., la quale deduceva che: la Oleificio Nave S.p.A., contro cui la domanda era rivolta, si era ormai estinta; in realtà il fondo era stato già restituito all'Amministrazione Provinciale; la procedura ablatoria non si

con effetto dal luglio 1996 e al saggio legale dall'epoca della decisione al soddisfo; condannava infine la soc. Oleificio Nave alla rifusione delle spese di lite, ivi compreso il costo della consulenza d'ufficio.

Proponeva appello la soc. Oleificio Nave, con atto notificato il 5-12-2003, proponendo mezzi istruttori e chiedendo, nel merito, a questa Corte di dichiarare che l'immobile era nella disponibilità dell'Amministrazione Provinciale dal 1992, di determinare in minore misura l'indennità da occupazione legittima, di respingere la pretesa concernente il risarcimento per occupazione illegittima o, in subordine, di contenerlo in una misura inferiore, di accogliere la domanda riconvenzionale, determinando il danno subito da essa appellante nella somma di Euro 105.346,88 (o comunque in quella ritenuta equa), e condannando l'Amministrazione Provinciale, previo compensazione, al pagamento della differenza.

Nel costituirsi in giudizio l'Amministrazione Provinciale contestava la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.

Prodotta documentazione, all'udienza del 4-10-2005 i procuratori costituiti precisavano le conclusioni definitive, formulandole come nei testi trascritti in epigrafe.

Indi il Collegio, disposto lo scambio, entro i termini di legge, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, poneva la causa in decisione.

MOTIVI della DECISIONE

na esaminare in via di assoluta priorità, in quanto at=
agli aspetti processuali del presente grado, l'eccezione
ammissibilità che la difesa dell'Amministrazione Provin=
ha mosso, nella comparsa conclusionale, contro la produ=
di alcune fotografie e di una consulenza di parte, dedu=
che urta contro il divieto posto dall'art.345 C.P.C. e,
atamente ad eventuali documenti allegati alla consulenza
tta, che non sono stati elencati nell'atto d'appello.
rdine al primo rilievo deve osservarsi che in origine
.345 C.P.C. consentiva, espressamente, sia la produzione di
documenti che la proposizione di nuovi mezzi di prova.
separata menzione dimostra che per il Legislatore sussi=
i, sul piano concettuale, una netta distinzione tra i primi
secondi.
la sua nuova formulazione, introdotta dalla L. 26-11-1990
3, l'art.345 ha posto un divieto di proposizione in appello,
olo per i mezzi di prova.
deve perciò pensare che non si sia voluto comprimere la
ltà di produrre documenti, accordata in relazione al 1°
o, per tutta la fase della trattazione, dall'art.184 C.P.C.
estensibile al grado d'appello in forza del rinvio contenuto
l'art.359 C.P.C..
anto al secondo rilievo è d'uopo considerare che costitui=
no parte integrante di ogni consulenza, sia d'ufficio che di
te, tutti gli atti alla stessa allegati.

occorre da tanto che, ove si intenda produrre una consulenza
in materia, è sufficiente menzionarla nell'elenco dei documenti
presentati in comunicazione, senza che vi sia necessità di indicare
il singolo atto alla stessa allegato.

Non si deve quindi disattendere l'eccezione de qua in entrambi i
rispetti.

In conseguenza è possibile, nel riesame dei punti investiti
nell'appello, prendere in considerazione, ove necessario, anche
i suddetti documenti.

Il ricorso è articolato in cinque motivi.

Il primo di essi riguarda l'individuazione dell'epoca in cui la
vincia ha riacquisito la disponibilità del suolo.

Al proposito la soc. Oleificio Nave aveva dedotto in 1° grado,
avvalorando anche una prova testimoniale, che: nel marzo-aprile
1992 in un incontro con amministratori e tecnici della Provincia
suo legale rappresentante aveva dichiarato che, per l'esosità
della pretesa avanzata sull'indennità di espropriazione, rinun-
ciava all'intrapresa procedura ablativa e restituiva il possesso
del suolo; di fatto nel corso del 1993 l'affittuaria aveva ri-
cominciato a coltivarlo.

Al punto il Tribunale, dato atto delle risultanze della prova
testimoniale sull'asserito incontro, ha osservato in diritto che
il Presidente della Provincia non può impegnare la stessa a ri-
stituire in consegna un immobile in base ad un semplice collo-
quio.

conosciuto in fatto che, secondo quanto emerso dalla prova
ca, alla fine del 1995 l'affittuaria aveva ripreso la col-
zione. Ha evidenziato però che la riconsegna andava effet-
direttamente nei confronti della proprietaria.

contempo ha attribuito valore di formale comunicazione a
o dichiarato, dalla società, nella comparsa di costituzione
itata nel luglio 1996 e, ponendo anche in risalto che l'af-
aria aveva dichiarato di aver ripreso a pagare il canone,
fermato che il rilascio può considerarsi avvenuto in detta
l.

motivo de quo si insiste nell'affermare che la restituzione
fondo è intervenuta nel periodo marzo-aprile 1992, richia-
o il contenuto della deposizione resa da Varricchio Maria e
cendo, in diritto, che la rinuncia al possesso non richiede
orma scritta, ma può risultare da qualsiasi univoca manife-
zione di volontà.

prospetta in subordine che, avendo Zamparelli Assunta, af-
uaria, dichiarato di aver ripreso a coltivare il fondo e a
rispondere il canone nel 1993 o nel 1994, quanto meno a tale
ca deve farsi risalire la restituzione.

l contempo si sostiene che nel comportamento assunto da
mbattista Antonio nell'incontro de quo è ravvisabile, co-
que, un'offerta non formale, cui consegue l'esclusione di re-
nsabilità per danni.

chiede infine, affinché resti fugato qualsiasi dubbio, di

con testimoni che: Giambattista Antonio, quale legale
rappresentante della società, rinunziò al possesso del suolo e,
finalmente, l'offrì in restituzione; il Presidente della
società, in persona del Dott. Floriano Panza, accettò la ri-
stituzione. Nel luglio 1993 il terreno in questione era coltivato,
premessi, deve rilevare la Corte che all'epoca dell'in-
gresso in questione (indicata dalla società nel periodo marzo -
giugno del 1992) era ancora in corso il termine di occupazione
abusiva, inizialmente fissato al 12-10-1991 e poi prorogato al
12-10-1992.

c. Oleificio Nave, quindi, non esercitava il possesso sul
terreno solo in via di mero fatto, ma in quanto già titolare, sia
in via provvisoria, di un diritto soggettivo conferito dai
poteri prefettizi, che comprendeva in sé alcune delle facoltà
connesse al diritto di proprietà.

È fuor di dubbio che un diritto siffatto (al pari del mero
possesso) può essere oggetto di dismissione volontaria. E' però
da considerare che, essendo lo stesso riconducibile al novero
dei diritti reali, per l'efficacia della dismissione è certa-
mente necessaria la forma scritta.

Inoltre all'epoca suddetta, come rilevabile dalla documenta-
zione prodotta dalla soc. Oleificio Nave, in virtù di delibera-
zione assembleare assunta il 6-11-1989 il consiglio d'amministrazione
della stessa era composto da tre membri, nelle persone di
Giambattista Nicola, Giambattista Antonio e Varricchio Maria.

Non risulta affatto, e non è stato neppure dedotto, che il consiglio d'amministrazione avesse delegato le sue attribuzioni a Giambattista Antonio.

In tale assetto societario competeva solo al consiglio d'amministrazione nella sua interezza (sia pure a maggioranza, ma sempre a seguito di formale confronto tra tutti i suoi componenti) decidere se insistere nell'intrapresa procedura ablativa o rinunciare agli effetti del decreto d'occupazione, e con essi all'acquisto del possesso.

Perciò l'intento espresso da Giambattista Antonio al Presidente della Provincia, frutto di una sua personale valutazione, maturata nell'incontro stesso, non può essere considerato come volontà della società.

Al cospetto di tanto diventa sinanche irrilevante verificare (a parte i dubbi sull'ammissibilità della prova dedotta) se vi fu adesione da parte del Presidente della Provincia.

Va quindi escluso che nel marzo-aprile del 1992 la Provincia abbia riacquisito la disponibilità dell'immobile.

La teste Zamparelli Assunta ha dichiarato -per vero- che nel 1993 o nel 1994 riprese a coltivare il fondo, su invito del "Giambattista", e nell'occasione ricominciò pure a corrispondere il canone di fitto all'Amministrazione Provinciale.

Bisogna però considerare che l'invito rivolto alla precedente affittuaria non presupponeva necessariamente la volontà di rinunciare al possesso, ma costituiva piuttosto esercizio dello

S. Marotti *l. am*

so. Comunque, e proprio perché rivolto a soggetto diverso proprietario, non equivaleva a restituzione del bene all'Amministrazione Provinciale.

ppure alla corresponsione di canoni, non essendo emerso che in qualche modo sollecitata, o approvata, dagli organi istituzionali della Provincia, può essere collegata, sul piano del fatto, una ripresa del possesso da parte dell'ente.

Si reputa dunque la Corte di dover disattendere in toto le deduzioni contenute nel 1° motivo e, per l'effetto, confermare la statuizione data sul punto dal Tribunale.

Per il 2° che il 3° motivo d'appello investono la determinazione dell'indennità per occupazione legittima. Nel primo dissi, riconosciuta la correttezza del criterio seguito dal Tribunale, si contesta il valore attribuito al suolo, di fatto assunto a base del calcolo. Nell'altro si sostiene che l'indennità de qua va commisurata alla perdita effettiva, costituita nella specie dall'ammontare dei canoni di fitto non percepiti. Si sostiene altresì, in linea subordinata, che nella quantificazione della teorica indennità d'occupazione al fondo va attribuito valore agricolo e, ove l'indennità d'occupazione venga commisurata agli interessi legali ritraibili dalla prima, non deve tenersi conto delle fluttuazioni degli stessi.

Rileva la Corte che la questione posta nella parte iniziale del 3° motivo, ove risolta in senso favorevole all'appellante, assumerebbe valore assorbente. Va perciò esaminata in via priori-

a.

materia, ed al fine di comporre un contrasto giurisprudenziale, si è pronunciata la Corte Suprema a SS.UU. con la sentenza 2-3-2004 n°4241, affermando che:

per tutti i casi di occupazione preordinata all'espropriazione suoli a vocazione edificatoria, sempreché non siano applicabili disposizioni speciali, vale la normativa generale contenuta nell'art.72 L. 25-6-1865 n°2359, a tenore della quale all'immo-

le va attribuito pari valore sia ai fini dell'indennità d'espropriazione che ai fini dell'indennità d'occupazione;

perciò la seconda va determinata sulla base dell'indennità liquidata, o tericamente liquidabile, per l'espropriazione, e precisamente in una quota percentuale della stessa, a sua volta egguagliabile al saggio degli interessi legali.

come riferito dal C.T.U. il suolo sottoposto nella specie a procedura d'espropriazione (ad eccezione delle due striscie di rispetto relative alla ss. Appia e alla ferrovia Benevento - Cancello) in virtù di variante al P.R.G., approvata dal Consiglio Comunale con delibera n°1088 del 6-11-1989, ricade in zona "artigianale e commerciale", sicché già all'epoca aveva natura edificatoria.

Risulta dai decreti prefettizi contenenti la dichiarazione di pubblica utilità e l'autorizzazione all'occupazione, emessi il 2-10-1987 e il 29-8-1989, che la procedura ablativa era stata promossa proprio ai sensi della L. 25-6-1865 n°2359.

È quindi calzante alla fattispecie l'insegnamento elaborato dalla Corte Suprema

poiché lo stesso, ampiamente motivato, merita piena condivisione, bisogna disattendere la tesi avanzata dall'appellante e, per l'effetto, confermare la scelta di fondo operata dal primo giudice.

Posto che la procedura de qua è stata promossa in base alla L. 5-6-1865 n°2359, è fuor di dubbio che ai sensi dell'art.39 della stessa il valore da attribuire all'immobile, ai fini della teorica indennità d'espropriazione, e di conseguenza ai fini dell'indennità per occupazione legittima, è costituito dal giusto prezzo che lo stesso avrebbe "in una libera contrattazione di compravendita".

Va perciò anche disattesa l'affermazione (largamente avanzata nella seconda parte del 3° motivo e meglio precisata in comparsa conclusionale) secondo cui bisognerebbe determinare il valore del suolo in base alle culture in atto al momento della redazione dello stato di consistenza e secondo i criteri valevoli per l'estimazione catastale.

Sul tema concernente l'individuazione del valore venale va subito detto che l'esistenza delle due fasce di rispetto (la cui larghezza peraltro non è neppure indicata) in pratica non assume alcun rilievo, giacché l'obbligo di rispettare l'indice volumetrico comporta, comunque, che il fondo non può essere oggetto di edificazione nella sua intera estensione.


Tanto chiarito, è d'uopo premettere che:

- il C.T.U. è riuscito a individuare come termine di comparazione una sola compravendita, stipulata il 1°-4-1996, dalla quale risultava un prezzo a mq. di £.17.625=, ha devalutato tale importo in riferimento all'ottobre 1992, pervenendo ad un risultato di £.15.000=, e poi per la migliore ubicazione del fondo de quo ha ritenuto di apportare un'elevazione, approdando a una determinazione di £.18.000 a mq.;

- il consulente di parte si è rifatto invece a tre cessioni, tutte stipulate dalla stessa Provincia di Benevento, la prima effettuata il 3-2-1969 in favore della soc. Poligrafico Campano (per un prezzo a mq. di £.166,67), la seconda effettuata il 24-11-1972 in favore della stessa soc. Oleificio Nave (per un prezzo a mq. di £.163,64), la terza effettuata il 28-6-1990 a favore della soc. S.I.T.E. (per un prezzo a mq. di £.2.857);

- ha rivalutato i tre importi suddetti in riferimento al 1992 e ha individuato la media tra i risultati ottenuti in £.2.194; - ha asserito conclusivamente, sulla base di tale media, che nell'anno anzidetto il valore venale attribuibile al fondo era pari a £.32.580.900.

A giudizio della Corte l'elaborazione del C.T.U. non è del tutto appagante, giacché si basa su un solo dato e non considera, inoltre, che nel periodo 1992-1996 le lievitazioni del mercato immobiliare erano superiori agli indici di svalutazione della moneta.

S. Marotti 

D'altra parte non è neppure corretto dar rilievo (come operato dal consulente di parte) ad atti di compravendita intervenuti oltre vent'anni prima.

Colpisce invece il fatto che nel 1990 la Provincia ha ritenuto di alienare ad un prezzo di £.2.857 a mq. un terreno che, come rilevabile dai dati catastali indicati nell'atto e dalla planimetria allegata alla consulenza d'ufficio, è ubicato nelle immediate vicinanze dell'immobile de quo.

In proposito però occorre considerare che (come espressamente esposto nella premessa dell'atto): la Giunta Provinciale con delibera adottata il 29-5-1972 aveva deliberato di alienare il fondo alla S.I.T.E. al prezzo simbolico di £.1.000.000, a condizione però che l'attività industriale da impiantare sullo stesso venisse mantenuta per almeno vent'anni, con incremento annuale della forza lavorativa in ragione del 20% all'anno; in forza di tanto la S.I.T.E. aveva ottenuto la disponibilità materiale del bene, aveva soddisfatto le ragioni dell'affittuaria, aveva realizzato l'impianto e avviato sinanche l'attività, incrementando poi, annualmente, la forza lavorativa; la suindicata delibera, però era stata annullata; al cospetto di tanto gli organi dell'ente avevano deliberato di alienare comunque l'immobile alla S.I.T.E., ripattuendo però il prezzo.

Tutto ciò induce a ritenere che i responsabili della Provincia, constatata l'impossibilità di cedere il suolo ad un prezzo simbolico, nel lodevole intento di salvare posti di lavoro trova-

rono modo di convenire un corrispettivo di gran lunga inferiore al valore reale. Si può quindi presumere che all'epoca, in una contrattazione libera da condizionamenti, si sarebbe fissato un prezzo di circa £.6.000 a mq..

Da tale dato e da quello desunto dal C.T.U. (£.17.625 a mq.) è ricavabile che nella zona i prezzi ipotetici a mq. hanno avuto, tra il 1990 e il 1996, un incremento di £.2.000 all'anno.

Di conseguenza il valore del fondo viene commisurato ad un prezzo di £.10.000 a mq. e stimato, dunque, nell'importo complessivo di £.148.500.000 (10.000 x 14.850).

Operando la decurtazione del 40% (come effettuato dal Tribunale nel rispetto della disposizione dettata dall'art.5 bis comma 1° D.L. 11-7-1992 n°333, conv. con modif. in L. 8-8-1992 n°359), l'indennità d'espropriazione virtuale risulta pari alla somma di £.89.100.000.

Nel calcolo dell'indennità per occupazione legittima il C.T.U. ha applicato il saggio degli interessi legali, pari al 5% nel periodo 19/10/1989 -- 15/12/1990 (protrattosi per gg.422) e al 10% nel periodo 16/12/1990 -- 12/10/1992 (protrattosi per gg.666).

Al riguardo è da chiarire, in contrasto all'ultima deduzione nel 3° motivo, che la Corte di Cassazione non ha mai affermato che non deve tenersi conto delle fluttuazioni degli interessi legali. Vero è invece che in alcune pronunzie (tra cui la sentenza emessa dalla Sez.1° il 4-4-2003, contrassegnata dal

S. Marotti

ban

n°5257), dopo aver ribadito che la commisurazione agli interessi legali è meramente facoltativa, ha soltanto espresso l'avviso che il giudice di merito, pur prendendoli a riferimento, può applicare un tasso unico per l'intero periodo considerato.

Ciò precisato, deve rammentare questo Collegio che l'elevazione del saggio de quo al 10% fu disposta (con l'art.1 L. 26-11-1990 n°353) in quanto all'epoca la svalutazione monetaria aveva assunto ritmi vertiginosi.

Si ritiene, perciò, di non discostarsi dal metodo seguito dal C.T.U. e recepito dal Tribunale.

In applicazione dello stesso l'indennità de qua viene determinata in £.21.408.410, come dal seguente calcolo:

$89.100.000 \times 5\% : 365 \times 422 + 89.100.000 \times 10\% : 365 \times 666.$

A detta cifra corrisponde, ai sensi del D.L/vº 24-6-1998 n°213, un importo di Euro 11.056,52= (21.408.410 : 1936,27).

In assenza di contestazioni va riconfermato il riconoscimento del diritto a percepire, sulla somma dovuta, gli interessi legali dal 12-10-1992 al soddisfo.

Nel 4° motivo (prospettato in subordine al riconoscimento dell'occupazione illegittima) l'appellante sostiene che la relativa indennità va commisurata al danno effettivo e che questo, non essendosi dimostrato un maggior pregiudizio, va ravvisato solo nella perdita dei canoni di fitto.

Al riguardo devesi considerare che il rapporto d'affittanza si era risolto per effetto dell'occupazione d'urgenza, sicché la

Provincia, se avesse tempestivamente conseguito la restituzione del fondo, avrebbe potuto liberamente disporne e ritrarne utili maggiori.

Si ritiene perciò di respingere la doglianza e, per l'effetto, riconfermare il criterio di liquidazione seguito dal Tribunale.

A base del calcolo, però, bisogna porre il valore del suolo come sopra stimato.

Di conseguenza il danno verificatosi sino a tutto luglio 1996 viene rideterminato nell'importo di £.16.706.250=, come dal seguente calcolo:

$$148.500.000 \times 3\% = 4.455.000;$$

$$4.455.000 \times 3 + 4.455.000 : 12 \times 9 = 16.706.250.$$

Il primo giudice ha disposto che la somma liquidata deve essere rivalutata in riferimento all'epoca della decisione (febbraio 2003), lasciando alle parti l'esecuzione del calcolo.

Si ritiene utile, in questa sede, effettuare direttamente la rivalutazione, ovviamente della somma come sopra rideterminata.

Nell'impugnata sentenza è stata anche profferita condanna al pagamento degli interessi legali, sulla somma liquidata, al tasso medio del 7% dal luglio 1996 alla decisione e al tasso fissato nella legge da tale epoca al soddisfo.

Un rilievo è stato mosso dall'appellante in ordine all'individuazione del tasso medio, ma solo in comparsa conclusionale.

Poiché in grado d'appello il thema decidendum resta circoscritto ai punti espressamente investiti dai gravami, senza possibilità di ampliamento in corso di giudizio, l'indicata deduzione non può essere esaminata nella sua sostanza.

Va quindi confermata la statuizione de qua (con la precisazione che la comparsa di costituzione della soc. Oleificio Nave, cui è stata collegata la manifestazione d'abbandono del possesso, fu depositata il 22-7-1996).

Con il 5° motivo, nel riproporre la domanda riconvenzionale, la società appellante deduce, sostanzialmente, che è stata l'esorbitante pretesa dell'Amministrazione Provinciale a impedire la definizione della procedura ablativa.

In proposito va posto in risalto che per il destinatario di una procedura d'espropriazione per pubblica utilità costituisce legittima facoltà, connessa al diritto di proprietà, avanzare pretese in ordine alla quantificazione dell'indennità.

Sembra innegabile che all'esercizio di una facoltà conferita dalla legge non può mai ricollegarsi una responsabilità per danni.

Peraltro la L. 25-6-1965 n°2359 stabilisce espressamente nell'art.32, per le ipotesi in cui non si raggiunga un accordo sulla cessione volontaria o non venga accettata l'indennità offerta dall'espropriante, che il Tribunale del luogo -su segnalazione della Prefettura- affida ad un perito la stima del bene.

Nulla vietava ai responsabili della soc. Oleificio Nave, se intimamente convinti di aver offerto un'indennità equa o comunque non eccessivamente esigua, di sollecitare l'avvio della procedura di stima.

Perciò è solo alla loro inerzia che va addebitata la paralisi del procedimento d'espropriazione.

Nel governo delle spese si ritiene di non modificare la statuizione data dal Tribunale relativamente al 1° grado, posto che la soc. Oleificio Nave, pur dopo le riforme apportate con questa pronunzia, resta in posizione di sostanziale soccombenza.

Quanto al presente grado, considerando gli angusti limiti in cui ha trovato accoglimento l'appello, sembra equo compensarle

mente confermando le statuizioni date sulla riconsegna del bene e sulla domanda riconvenzionale), condanna la Oleificio Nave s.r.l. a corrispondere all'Amministrazione Provinciale di Benevento (in luogo dei maggiori importi determinati dal Tribunale):

- la somma di Euro 11.056,52= a titolo di indennità per occupazione legittima, con i relativi interessi legali dal 12-10-1992 al soddisfo;

- la somma di Euro 9.938,66= a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima, con interessi al tasso del 7% dal 22-7-1996 al 23-2-2003 e al tasso legale da detto giorno al soddisfo;

2°) compensa integralmente tra le parti le spese relative al presente grado.

Così deciso in Napoli, addì 23-1-2006.

Il Consigliere estensore

(Sergio Marotti)

S. Marotti

IL PRESIDENTE

(Dott. Gaetano Annunziata)

Gaetano Annunziata



ORIGINALE

SENT. 920/03
R.G. 826/96
Cron. 1586
Rep. 1304

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Benevento in composizione monocratica in persona del dr. Roberto Melone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n°826/96 R.G. assegnata in decisione all'udienza del 9.10.2002 con i termini ex art.190 c.p.c., avente ad oggetto:

rilascio immobile e risarcimento danni.

t r a

Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Verrusio giusta delibera di Giunta n°360 del 23.7.99 e procura in calce alla comparsa di costituzione;

A T T R I C E

e

Oleificio Nave s.r.l., in persona del Presidente del suo C.d.A., l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Benevento alla Piazza IV Novembre n°4 presso lo studio dell'Avv. Nicola Di Donato che lo

Aggredito:
Rilascio immo-
bile e risarcimento
danni


15.7.03

2010

4

1542,39
23.7.03

Penna



APPELLO

RM

rappresenta e difende, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

C O N V E N U T O

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 9.10.2002 che qui si abbia per riportato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del maggio 1996 l'Amministrazione Provinciale di Benevento riferiva che con decreto n°6623 del 12.10.87 il Prefetto di Benevento, previo riconoscimento della pubblica utilità del progetto di ampliamento dell'Oleificio Nave, autorizzava l'esecuzione dell'opera e l'occupazione in via d'urgenza dell'immobile di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Benevento di mq. 14.850 riportato in catasto alla p.ta 1921, f.55, p.lle nn°1 e 46, sito alla C.da "Pontecorvo" al Km. 257+ 772 della S.S. Appia n°7; in data 19.10.89 veniva redatto lo stato di consistenza con l'immissione in possesso dell'immobile descritto; previa consulenza del Geom. Miceli veniva determinata l'indennità da corrispondere in lire 2.800 al mq. comunicata con nota del 12.12.89; l'Amministrazione, con nota del 10.3.92, comunicava che la stessa andava

determinata in £.35.000 al mq. per un totale di £.519.750.000, come da determina dell'UTE; l'Oleificio non aveva provveduto ad ultimare la procedura espropriativa né aveva provveduto a pagare la relativa indennità per cui l'occupazione era divenuta illegittima.

Ciò premesso chiedeva condannarsi l'Oleificio Nave alla restituzione del bene abusivamente detenuto non avendo realizzato l'opera, nonché al pagamento dell'indennità per occupazione legittima e illegittima e al risarcimento di tutti i danni.

Si costituiva l'Oleificio Nave deducendo, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva siccome la domanda era rivolta all'Oleificio Nave s.p.a., non più esistente perché estintasi: l'attuale soggetto giuridico, difatti, era una s.r.l. che avrebbe dovuto essere convenuta in giudizio come tale.

Nel merito osservava che a fronte della propria determinazione dell'indennità di espropriazione per £.41.850.000 l'Amministrazione aveva stimato la medesima indennità per £.519.750.000; ritenuta eccessiva l'indennità, comunicò ai tecnici e rappresentanti dell'Ente l'intento di restituire il

possesso del suolo, cosa che effettivamente fu fatta tanto che l'affittuaria riprese a coltivarlo. Poiché il mancato perfezionamento della procedura ablatoria era da individuarsi nella incongruità dell'indennità richiesta, fissata in modo esagerato dall'UTE, la responsabilità dell'esproprio era da riferirsi unicamente all'attrice che, conseguentemente, non era legittimata a chiedere i danni.

Peraltro, essendo intervenuta in pendenza dei termini della procedura espropriativa la L. 359/92 che all'art.5 bis aveva previsto nuovi criteri per determinare l'indennità di esproprio, questa avrebbe dovuto essere ricalcolata mentre l'amministrazione rimase ferma nella pretesa iniziale; per il comportamento avuto era stata l'Amministrazione a cagionare danni all'Oleificio per il che chiedeva, in via riconvenzionale i danni.

Concludeva chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta con rigetto della domanda di parte attrice; chiedeva, altresì, determinarsi l'indennità di occupazione legittima dal 19.10.89 al 1992 secondo legge e accogliersi la

domanda riconvenzionale condannano
l'Amministrazione al risarcimento del danno nella
misura di £.1.000.000.000; spese vinte.

Raccolta prova orale e disposta c.t.u., all'udienza
del 9.10.2002 la causa veniva ritenuta per la
decisione con l'assegnazione dei termini ex art.
190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affrontata la questione relativa
alla eccepita carenza di legittima passiva per
essere la convenuta non più una s.p.a. ma una
s.r.l.

L'eccezione va disattesa poiché, come rilevato da
parte attrice, la trasformazione di una società non
comporta l'estinzione del soggetto giuridico
originario ma una mera modificazione della
struttura organizzativa che non tocca la titolarità
dei soggetti giuridici preesistenti.

Nel merito va rilevato che è pacifica la data di
inizio dell'occupazione legittima risalente al
19.10.89 e la superficie interessata pari a
mq.14.850.

Il c.t.u. ha chiarito che la data di scadenza del
19.10.91 veniva poi prorogata sino al 12.10.92 per

effetto del decreto n°6509 del 28.8.91 del Prefetto di Benevento; la convenuta, con la comparsa conclusionale prospetta, invece, che il termine si sarebbe prorogato sino al 12.10.94 in virtù del disposto dell'art.22 della L.158/91. Tale ricostruzione normativa non è condivisibile atteso che la citata norma proroga il termine di cui al secondo comma dell'art.20 della L.865/71 che non trova applicazione nel caso di specie, relativo ad una espropriazione ai sensi della L.1865/2359 .

Può concludersi, anche alla luce dei riscontri documentali in atti, che il termine di scadenza dell'occupazione legittima è quello individuato dal c.t.u.

Per la determinazione dell'indennità può farsi riferimento alla criterio degli interessi legali sulla somma dovuta per l'esproprio.

Il convenuto, sul punto, eccepisce l'incompetenza di quest'Ufficio in favore della competenza funzionale della Corte di Appello in tema di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio.

Questo Giudicante condivide tendenzialmente l'orientamento che individua la competenza della Corte di Appello anche in ordine alla


determinazione della indennità di occupazione legittima, (cfr. Corte Costituzionale n°470/90) ma evidenzia che il principio non vale per tutte le ipotesi di opposizione o determinazione dell'indennità.

Difatti, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione deve essere effettuata con riferimento alla normativa in concreto applicata dalla p.a. per disporre l'espropriazione e determinare l'indennità.

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione abbia disposto l'espropriazione applicando, come nel caso di specie, la L.2359/1865, l'opposizione alla stima (e la determinazione dell'indennità di occupazione che venga ad essere calcolata sulla indennità di espropriazione) spetta alla cognizione del tribunale, in primo grado, non già alla corte di appello in unico grado ex art.19L.865/71.

Va, quindi, confermata la competenza del giudice adito.

Altro problema è quello relativo all'individuazione dell'indennità di esproprio sulla quale calcolare,

 7

con il sistema degli interessi legali annuali,
l'indennità per l'occupazione.

Trova applicazione, nel caso di specie, il disposto
dell'art. 5 bis della L.359/92 e conseguentemente,
non essendo intervenuta l'accettazione
dell'indennità, quest'ultima va ridotta del 40%.

Quindi, ritenuta equa la valutazione del c.t.u. sul
valore venale del bene, (atteso i riferimenti ad
atti di compravendita di terreni simili, in
relazione ai quali è intervenuta una valutazione
dell'Ufficio del Registro e non potendosi ritenere
la valutazione UTE, in mancanza di riscontri sul
procedimento valutativo seguito, un parametro di
valutazione inviolabile) vanno condivisi i relativi
conteggi con il solo correttivo della riduzione del
40%.

Per quanto riguarda la questione della durata
effettiva della successiva occupazione *sine titulo*,
il convenuto assume che avrebbe comunicato
all'amministrazione sin dal 1992, la volontà di
restituire il bene.

A mezzo teste ha provato che l'amministratore
dell'oleificio ebbe un incontro con il Presidente
della Provincia e con un tecnico, rimasto non

n. 0100

49102

identificato, in occasione del quale prospettò l'eccessiva entità dell'indennità di esproprio chiedendo la determinazione di una inferiore, richiesta che venne rifiutata perché ritenuta non possibile giuridicamente. A seguito di tale diniego l'amministratore dell'oleificio ebbe a dire che l'amministrazione provinciale poteva riprendersi il terreno.

Orbene, da tale vicenda non può farsi derivare la restituzione del bene atteso che, per la natura dell'ente, il suo legale rappresentante non può impegnarlo sulla base di un semplice colloquio e riprendersi in consegna l'immobile.

sempre a mezzo testi si è raggiunta la prova che alla fine del 1995, inizi 96, l'affittuaria ha ripreso la coltivazione del fondo.

Deve però osservarsi che la restituzione del terreno non poteva avvenire neppure tramite la riconsegna all'affittuaria.

Era necessario una riconsegna al proprietario.

Tuttavia non può non osservarsi che la teste riferisce di aver ripreso a pagare il canone e con la comparsa di costituzione del luglio 96 l'oleificio ha reso edotto di aver rilasciato il

fondo, sì che, a detta data, può ritenersi rilasciato il bene per comportamento concludente noto a controparte.

Va determinato il risarcimento per l'occupazione del bene senza titolo, ovvero per la mancata restituzione al proprietario, a calcolarsi dal 12.10.92, data di cessazione dell'occupazione legittima, al luglio 96, e, quindi, per tre anni e 9 mesi.

La convenuta, con le memorie ex art.190 c.p.c., osserva che l'unico danno sarebbe la mancata riscossione del canone di affitto (la cui misura, peraltro, non risulta provata) non avendo controparte provato un danno ulteriore.

La questione è mal posta.

Il danno è in *re ipsa* per il mancato godimento del bene non rilevando invece la circostanza che l'ente, nella sua discrezionalità, abbia inteso destinarlo ad uno sfruttamento più o meno remunerativo.

Peraltro se lo avesse avuto restituito tempestivamente e a proprie mani, avrebbe potuto sfruttarlo diversamente.

Deve individuarsi, in mancanza di più specifici elementi, un criterio equitativo.

Appare, in verità, eccessivamente penalizzante il risarcimento calcolato dal c.t.u. applicando il saggio degli interessi legali sul valore del bene.

Applicare un tasso del 10% annuo sul valore di un bene immobile non direttamente utilizzato dal proprietario, per calcolarne la redditività non corrisponde all'effettività dei fatti perché un bene immobile, in concreto, non produce tale reddito annuale.

La misura dell'interesse così elevata si giustifica per l'uso del denaro che subisce una costante perdita del potere di acquisto per cui una parte degli interessi svolge la funzione di compensare la suddetta perdita del potere di acquisto.

Ciò è di tutta evidenza se si considera che gli interessi variano, ex art.1284 c.c., negli anni, di tal che, in certi periodi storici, la fruttuosità del capitale viene individuata anche solo nella misura del 2,5 % perché c'è poca perdita del potere d'acquisto.

In buona sostanza, per individuare il danno da occupazione illecita di un bene che viene poi

restituito, non si può far riferimento al mancato godimento del bene sotto forma di interessi legali che l'istante avrebbe percepito se gli fosse stato corrisposto al momento dell'occupazione una somma pari al valore venale del suolo perché cessata l'occupazione *sine titulo* rientra in possesso del bene che si è rivalutato (e non di una somma di denaro che sostituisce un bene, come nel caso dell'occupazione acquisitiva).

Si ritiene, pertanto, considerata la destinazione urbanistica e il tempo di durata dell'occupazione, equo determinare il risarcimento per mancato utilizzo del terreno in ragione del presumibile reddito del 3% del suo valore per ogni anno e così in euro 15.530,50 (3% del valore venale pari a £.18.000 x 14.850 mq. = £.267.300.000 x3:100= £.8.019.000 x 3 anni e 9 mesi = £.30.071.250); tale cifra trattandosi di risarcimento da illecito va rivalutata secondo indici ISTAT dal luglio 96 all'attualità; sulla somma risultante vanno riconosciuti gli interessi legali al tasso medio equitativo (cfr. Cass. Civ I° n°1814/2000, 1633/2000) del 7 % a computarsi dalla data del luglio 96 all'attualità sulla somma rivalutata ed



il tasso legale dall'attualità al soddisfo (non essendovi per il futuro la necessità di applicare il summenzionato tasso medio equitativo).

La richiesta di risarcimento del danno proposta in via riconvenzionale dall'Oleificio non può trovare accoglimento.

Intanto non c'è prova che avrebbe proceduto oltre alla procedura espropriativa se l'indennità fosse stata dell'importo accertato dal c.t.u., atteso che comunque, rispetto a quella indicata dallo stesso oleificio (L. 2.800 al mq.) sarebbe risultata nettamente superiore (anche con la riduzione del 20% sarebbe quasi quadrupla rispetto a quella di L. 2.800 al mq.).

Non si deve ritenersi, invece, in via di logica che l'Oleificio Nave ha rivalutato la convenienza economica dell'operazione, rinunciandovi, e che per questo avrebbe proceduto oltre riservandosi di chiedere quanto indebitamente versato.

Soprattutto deve osservarsi che, in linea di principio, l'eventuale indicazione di un'indennità maggiore di quella effettivamente dovuta non può considerarsi un illecito e soprattutto non può essere causa di danni essendo presente un rimedio

doprocedimentale per la sua esatta
terminazione.

relativa domanda va, pertanto, rigettata.

spese seguono la soccombenza e vanno liquidate
me da dispositivo.

P. Q. M.

finitivamente pronunciando sulla domande proposta
ll'Amministrazione Provinciale di Benevento nei
nfronti dell'Oleificio Nave s.r.l. contrariis
iectis, così provvede:

Dichiara che il terreno per cui è causa è nella
disponibilità dell'attrice dal luglio 1996;

Condanna l'Oleificio Nave al pagamento in favore
dell'attrice della somma di euro 19.903,90 a
titolo di indennità da occupazione legittima,
oltre interessi legali a computarsi dalla data
del 12.10.92 all'effettivo soddisfo;


Condanna l'Oleificio Nave al pagamento in favore
dell'attrice, a titolo di occupazione senza
titolo del terreno per cui è causa, della somma
di euro 15.530, 50 da rivalutarsi secondo indici
ISTA dal luglio 96 all'attualità, oltre interessi
a calcolarsi, sulla somma rivalutata, al tasso
nedio equitativo del 7% dal luglio 96

all'attualità, oltre interessi al tasso legale
dall'attualità al soddisfo.

d) Condanna l'Oleificio Nave al pagamento delle
spese di giudizio sopportate dall'attrice che
liquida in euro 185,92 per spese, euro 2.182,03
per diritti, euro 2.200,00 per onorari, oltre
i.v.a., c.p.a. e 10% rimborso forfettario spese,
oltre al rimborso delle spese di c.t.u.
anticipate.


Benevento, 25 febbraio 2003

IL GIUDICE
Dr. Roberto Melone



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 5 MAG. 2003

Il Cancelliere (C.F.)
PENNA Clorinda



APPELLO
5/12/2003